

TI_GERICHTE 52.2017.48 vom 14. September 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-09-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2017.48_d20150914

FR: TI_GERICHTE 52.2017.48 du 14 septembre 2015

IT: TI_GERICHTE 52.2017.48 del 14 settembre 2015

Regeste

Determinazione di domicilio - persona residente in un istituto per anziani

Erwägungen

E. 1

LPAmM). L'oggetto della controversia emerge con sufficiente chiarezza dalle tavole processuali. Del resto, nemmeno le parti chiedono l'assunzione di particolari prove.

E. 1.1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100). La legittimazione di , unico erede della defunta RI 1, è data, in virtù dei combinati art. 209 lett. b LOC e 43 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmM; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmM), è inoltre ricevibile in ordine.

E. 1.2

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti acquisiti all'incarto, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv.

E. 2.1

Giusta l'art. 24 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), ogni persona di cittadinanza svizzera può stabilirsi in qualsiasi luogo del Paese (cpv. 1) e ha il diritto di lasciare la Svizzera e di entrarvi (cpv. 2). In questo senso, in base all'art. 6 LOC, è domiciliato in un Comune chi vi risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. Il concetto di domicilio statuito dalla LOC si riallaccia in larga misura a quello retto dall'art. 23 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 201), il quale a sua volta è basato su due principi: il primo è quello della necessità del domicilio, stante il quale ogni persona deve necessariamente possedere un domicilio. Il secondo invece impone, per ragioni pratiche, l'unità dello stesso, di modo che ogni persona non può avere più di un domicilio (RDAT II-1999 n. 3 consid. 4). Secondo costante giurisprudenza, la costituzione del domicilio presuppone l'adempimento di due condizioni cumulative: quello oggettivo della residenza effettiva in un determinato luogo e quello soggettivo dell'intenzione concretamente manifestata dall'interessato di stabilirvisi durevolmente (DTF 137 II 122 consid. 3.6, 136 II 405 consid. 4.3, 134 V 236 consid. 2.1, 133 V 309 consid. 3.1, 127 V 237 consid. 1; STA 52.2006.48 del 17 ottobre 2006 consid. 3; Guido Corti, Pareri del Consulente giuridico del Consiglio di Stato, in: RDAT 1990, pag. 305 consid. 4; Eros Ratti, Il Comune, vol. I, Losone 1987, pag. 58 e segg.).

E. 2.2

Vi è residenza quando una persona soggiorna per un certo periodo in un luogo determinato, costituendo e intrattenendo con esso rapporti d'intensità tale da farlo apparire come il centro delle sue relazioni personali (DTF 125 III 100 consid. 3, 119 III 54 consid. 2; Heinz Hausheer/Regina E. Aebi-Müller, *Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches*, IV a ed., Berna 2016, n. 09.24). L'intenzione di stabilirsi nel luogo di residenza deve emergere dall'insieme delle circostanze e dev'essere riconoscibile per i terzi (DTF 136 II 405 consid. 4.3; Hausheer/Aebi-Müller, op. cit., n. 09.27). La semplice manifestazione di volontà non è sufficiente (DTF 134 V 236 consid. 2.1). Non basta, in particolare, dichiarare di voler costituire il proprio domicilio in un determinato luogo. Tanto per l'art. 23 CC, quanto per l'art. 6 LOC, l'intenzione dev'essere suffragata dall'effettiva residenza nel luogo prescelto (Ratti, op. cit., pag. 60). Se una persona soggiorna in due luoghi diversi e intrattiene delle relazioni in entrambi, occorre tener conto dell'insieme delle sue condizioni di vita; il centro della sua esistenza si troverà dove si focalizza la maggior parte degli elementi inerenti la sua vita personale, sociale e professionale, di modo che i legami con questa località risultino preponderanti per intensità rispetto a quelli con altri luoghi o paesi (DTF 125 III 100 consid. 3, 81 II 319 consid. 3; STF P.5/05 del 6 gennaio 2006 consid. 2; Ratti, op. cit., pag. 64; Marco Lucchini, *Spunti giurisprudenziali sul domicilio: Compendio della giurisprudenza più recente del Consiglio di Stato*, ZZW 2009, pag. 57).

E. 2.3

L'art. 23 cpv. 1 seconda frase CC stabilisce che il collocamento di una persona in un istituto di cura non costituisce di per sé domicilio. Tale norma non esclude tuttavia la costituzione del domicilio nel luogo in cui la persona è in cura, bensì istituisce la presunzione confutabile, stante la quale la permanenza per scopi specifici quali il collocamento in istituti di cura, non implica il trasferimento del centro degli interessi in quel luogo. La presunzione può cadere quando una persona capace di discernimento giusta l'art. 16 CC decide volontariamente di stabilirsi in un istituto di cura con l'intenzione di rimanervi durevolmente (DTF 137 II 122 consid. 3.6, 134 V 236 consid. 2.1, 133 V 309 consid. 3.1; Philippe Meier/ Estelle de Luze, *Droit des personnes*, Losanna 2014, n. 400 e segg.). è il caso soprattutto delle persone maggiorenni e capaci di discernimento che decidono volontariamente di entrare in un ospizio o in una casa di cura con l'intenzione di trascorrervi gli ultimi anni della loro vita, conferendo in tal modo al loro soggiorno carattere permanente (Messaggio del 28 giugno 2006 concernente la modifica del Codice civile svizzero, FF 2006 6483 n. 2.4.1; Hausheer/Aebi-Müller, op. cit., n. 09.37). L'entrata in un istituto di cura va considerata come volontaria anche quando avviene "per forza di cose" ("vom Zwang der Umstände"), segnatamente quando è dettata dalla dipendenza dalle cure o da motivi finanziari (DTF 134 V 236 consid. 2.1, 133 V 309 consid. 3.1).

E. 3

In concreto, è a giusta ragione che il Consiglio di Stato ha reputato che la prima delle due condizioni statuite dai combinati art. 6 LOC e art. 23 CC, ovvero quella relativa all'effettiva residenza di RI 1 nel Comune di _____, fosse soddisfatta. È infatti pacifico che quest'ultima abbia risieduto dal 13 gennaio 2003 al 24 novembre 2016 presso la residenza nel Comune di _____. Per contro, la conclusione a cui è giunto il primo giudice, ritenendo adempiuta anche la condizione soggettiva riguardante l'intenzione di RI 1 di stabilirsi durevolmente in questo Comune, dev'essere disattesa. Né le tavole processuali agli atti, né i completamenti istruttori assunti dal Governo in corso di causa permettono di

ritenere che la presunzione sgorgante dall'art. 23 cpv. 1 seconda frase CC sia confutata nella presente fattispecie. Anzitutto, RI 1 aveva più volte rimarcato che il suo soggiorno in Ticino era dovuto a ragioni di comodità e, segnatamente, alla vicinanza con Milano, dove era in cura presso uno specialista a causa di una particolare affezione agli occhi, e non per trascorrere gli ultimi anni della sua vita a _____. Questa spiegazione, del tutto plausibile, appare ancor più convincente se si tiene conto degli accertamenti istruttori esperiti dall'autorità inferiore. Con lettera 24 novembre 2016, l'istituto di cura a _____, così interpellato dal Governo, ha infatti spiegato che la ricorrente " è nostra residente (...) dal 13 gennaio 2003, (...) vive autonomamente in appartamento con l'appoggio del servizio Spitex da parte del nostro personale di cura (...) ", che non è inoltre a conoscenza "dei motivi per i quali la signora ha deciso di recarsi a _____ per i quali ora vuole rientrare a _____ ", precisando infine che " siamo al corrente che l'ultima volta che (RI 1, ndr) si sia recata a _____ per vacanza era l'estate del 2014. L'unico parente di cui siamo al corrente è suo figlio , che le fa visita molto spesso". L'evenienza di non voler conferire al suo soggiorno a _____ carattere permanente è poi stata ulteriormente confermata pendente causa dal trasferimento dell'interessata in una casa per anziani a _____ (_____), così come comprovato dalla dichiarazione 9 gennaio 2017 dell'istituto di cura , dalla quale emerge che RI 1 ha risieduto dal 25 novembre 2016 presso questa struttura pur mantenendo il proprio domicilio a _____ (cfr. doc. B). A quanto appena esposto va anche soggiunto che nemmeno le constatazioni degli agenti comunali sono suscettibili di sovvertire questa circostanza. Infatti, i rapporti informativi della polizia di _____ indicano solamente che RI 1 aveva confermato di risiedere da svariati anni a _____, ma nulla più (" Faccio rimarcare che la stessa [RI 1, ndr] a domanda se risiedesse presso la residenza , mi confermava che è da alcuni che ci abita" ; cfr. rapporto informativo 29 aprile 2015, pag. 3, agli atti). Da ultimo, giova tenere presente che essa si era unicamente espressa in lingua tedesca, e il solo parente che le faceva visita regolarmente era il figlio , a ulteriore conferma dell'assenza di particolari legami di tipo sociale o personale con il territorio ticinese. Ne discende che, per questi motivi, è a torto che sia il Municipio, sia il Consiglio di Stato hanno trasferito d'ufficio il domicilio di RI 1 a _____.

E. 4.1

Stante quanto precede, il ricorso va accolto con il conseguente annullamento della risoluzione governativa impugnata e della decisione municipale da essa tutelata.

E. 4.2

Visto l'esito del gravame, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese, ritenuto che il Comune di _____ è comparso in causa per motivi derivanti dalla sua funzione (art. 47 cpv. 6 LPAm). Le ripetibili sono, invece, a suo carico secondo soccombenza, essendo la parte insorgente patrocinata da un avvocato (art. 49 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza: 1.1. la decisione del 21 dicembre 2016 (n. 5881) del Consiglio di Stato è annullata; 1.2. la decisione del 14 settembre 2015 del Municipio di _____ è annullata. 2. Non si preleva la tassa di giustizia. Alla parte ricorrente va restituita la somma di fr. 800.- versata a titolo di anticipo spese. 3. Il Comune di _____ rifonderà all'insorgente complessivamente fr. 2'000.- a titolo di ripetibili per entrambe le sedi. 4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg. della

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 5. Intimazione a: Per
il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente La
vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.